



“Allegato A”

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“PAIDEUTIKA”
STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE – OGGETTO E SCOPI

ART. 1

E' costituita l'Associazione culturale senza fini di lucro denominata “Paideutika.”

ART. 2

L'Associazione ha sede in Marano Ticino, Via Cascina Rascarola 1, e durata sino al 31 dicembre 2050, prorogabile dall'Assemblea.

ART. 3

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere e sviluppare la cultura formativa nel quadro di un paradigma fenomenologico.

L'Associazione potrà svolgere inoltre tutte le attività in diretta attuazione del proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività ad esso accessorie e connesse purché nei limiti consentiti dalla legge, e in particolare organizzare corsi ed altre iniziative formative a tutti i livelli, scolastico ed extrascolastico, con particolare riferimento ad attività pedagogiche e didattiche; comprese le consulenze.

Organizzare e gestire convegni di studio, conferenze, dibattiti, congressi, seminari ed altre manifestazioni culturali; Pubblicare riviste, quaderni e altri testi.

L'Associazione potrà iscriversi od affiliarsi ad altre associazioni, federazioni od enti locali, provinciali, regionali o nazionali, con il parere favorevole dell'Assemblea; in tal caso si approverà lo Statuto ed il Regolamento dell'associazione o dell'ente al quale si aderisce, rispettando le clausole ivi contenute.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 4

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative che, in ogni caso, non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte;

b) dagli avanzi di gestione derivanti da organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

c) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, che pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.

ART. 5

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio di amministrazione il rendiconto economico e finanziario annuale ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

SOCI

ART. 6

Sono soci le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota associativa annuale.

ART. 7

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di servirsi delle strutture gestite dall'associazione.

I soci hanno il dovere di osservare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione, che dovranno approvati dall'Assemblea.

ART. 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale protrattosi per oltre sei mesi; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci in caso di gravi ed accertati motivi.

AMMINISTRAZIONE

ART. 9

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea.

ART. 10

Il Consiglio nomina nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'esercizio della carica.

ART. 11

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativa verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 12

Il Consiglio è investito dei poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea della legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio procede anche alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la relativa retribuzione.

ART. 13

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del

Consiglio. Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

ART. 14

L'Assemblea è il supremo organo deliberativo dell'Associazione

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante comunicazione scritta o indirizzata a ciascun socio o affissa nella bacheca, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'Art.20 C.C.

L'assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori dalla sede sociale.

ART. 15

L'assemblea delibera sul rendiconto economico e finanziario annuale e sul bilancio preventivo annuale, sugli indirizzi e le direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

ART. 16

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento delle quote associative; essi hanno diritto di voto secondo il principio del voto singolo e possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 17

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza del Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità del diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 18



Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Art. 21 C.C.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 19

La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo in proposito una relazione al rendiconto economico e finanziario annuale; essi potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

SCIOGLIMENTO

ART. 20

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

ART. 21

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Proibiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

NORME FINALI

ART. 22

Per tutto quanto non espressamente previsto del presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.